

CAMERA DEI DEPUTATI N. 181

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BASSANINI

Modificazioni alle leggi 24 gennaio 1979, n. 18, e 9 aprile 1984, n. 61, sull'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. La riforma delle leggi elettorali rappresenta uno dei capitoli più complessi e delicati di tutta la vasta problematica delle riforme istituzionali. Diffusa è la convinzione che i sistemi elettorali vigenti per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per le regioni, per gli enti locali presentino limiti e inconvenienti assai superiori ai loro pregi. Ma la ricerca di soluzioni alternative non è approdata finora a convergenze sufficientemente significative.

In realtà, nessun sistema elettorale è esente da limiti e inconvenienti. Per ciascun sistema elettorale occorre dunque

soppesare e confrontare pregi e difetti, in relazione alle caratteristiche proprie del sistema politico e sociale nel quale dovrà operare e alle funzioni e compiti dell'organo rappresentativo da eleggere.

Nel caso delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo viene meno, peraltro, uno dei tradizionali cavalli di battaglia di chi si schiera a favore dell'introduzione di meccanismi maggioritari nei nostri sistemi elettorali; non essendo in gioco la formazione di un Governo, viene meno infatti l'argomentata necessità di dare agli elettori la possibilità di scegliere direttamente la maggioranza e

la coalizione di Governo, e acquista, dunque, ancor maggiore risalto l'esigenza di assicurare a tutte le tendenze, a tutte le opinioni e a tutti i gruppi presenti nel corpo sociale, ancorché minoritari, una rappresentanza adeguata alla loro consistenza.

Si tenga conto, inoltre, che le varie rappresentanze nazionali che confluiscono nel Parlamento europeo tendono a riaggregarsi secondo le loro diverse collocazioni politiche, per cui i rappresentanti italiani di partiti da noi minoritari si possono trovare accanto a rappresentanti di partiti maggioritari in altri Paesi della Comunità europea e viceversa; con risultati complessivi anche assai diversi da quelli registrati nelle nostre consultazioni. Non si vede allora a che fine assegnare un premio di maggioranza ad un partito o ad un gruppo di partiti che magari all'interno del Parlamento europeo vanno a confluire in un gruppo di minoranza, con il risultato, paradossale, di attribuire un premio di maggioranza ad una formazione politica minoritaria.

Se, pertanto, i tradizionali argomenti portati a sostegno dei sistemi elettorali maggioritari possono avere un qualche peso con riferimento alle elezioni politiche, non pare ne abbiano alcuno con riferimento alle elezioni europee, dove, anzi, è massima l'esigenza di fornire una rappresentanza il più possibile fedele al dato elettorale, in linea, per altro, con la tradizionale scelta proporzionalistica adottata nel nostro ordinamento.

2. Già abbiamo avuto modo di soffermarci, nella relazione introduttiva alla nostra proposta di riforma della legge elettorale della Camera dei deputati (A. C. n. 1434 della X legislatura), sui pregi del sistema elettorale proporzionale e in particolare di quello vigente nella Germania federale per l'elezione del Bundestag (il cosiddetto metodo Geyerhahn). Intorno al sistema elettorale tedesco, depurato dalla clausola di sbarramento, già nella IX legislatura si registrò un'ampia e significativa convergenza nell'ambito della Commis-

sione parlamentare per le riforme istituzionali. È a questo modello, che uno dei nostri maggiori costituzionalisti, Costantino Mortati, ha ribattezzato « metodo della rappresentanza proporzionale personalizzata » e a cui già abbiamo fatto riferimento per la nostra proposta di riforma della legge elettorale della Camera dei deputati, che ci ispiriamo ancora nel presentare questa proposta di riforma della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sulla elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Con l'adozione di questo sistema elettorale si otterrebbe il doppio risultato, giova ripeterlo, sia dell'eliminazione del sistema delle preferenze, causa non ultima della degenerazione della competizione politica in guerra per bande, mercato di clientele, spartizioni di incarichi e prebende, sia della creazione di un disincentivo alla frammentazione pulviscolare del sistema politico, con la proliferazione di liste locali o settoriali: quest'ultimo risultato può essere ottenuto con una clausola di sbarramento anche molto ridotta (uno o due per cento), ma sufficiente a scoraggiare liste di disturbo.

Nel perseguire il primo obiettivo occorre ovviamente evitare il rischio di attribuire esclusivamente alle burocrazie di partito, senza alcun efficace controllo del corpo elettorale, la scelta degli eletti. È vero che, nel contesto attuale, il meccanismo delle preferenze consente solo apparentemente all'elettore di pesare nella designazione degli eletti: fondamentale è infatti la confezione delle liste elettorali, nella quale è decisivo il ruolo degli apparati di partito; e il voto di opinione gioca, poi, un ruolo del tutto marginale rispetto ai « pacchetti » di preferenze controllati dai medesimi apparati, da organizzazioni collaterali, o da gruppi di interesse. E tuttavia, pare necessario ricercare meccanismi che consentano all'elettorato quella scelta tra le persone, oltre che tra i partiti e i loro programmi, che il sistema delle preferenze voleva realizzare, e che ormai tuttavia non realizza più.

Nel perseguire il secondo obiettivo, occorre evitare, invece, che la clausola di sbarramento risulti punitiva nei confronti delle formazioni politiche nazionali di minori dimensioni che rappresentano una delle componenti dell'articolazione pluralistica del nostro sistema.

A entrambi questi criteri ci siamo attenuti nella stesura di questa proposta.

3. Nel modello di sistema elettorale da noi ipotizzato, il corpo elettorale è suddiviso in tanti collegi uninominali pari alla metà dei parlamentari da eleggere. In ciascun collegio uninominale, il seggio è assegnato al candidato che ha ottenuto più voti (secondo il *plurality*, o il sistema maggioritario secco all'inglese), anche se non raggiunge la maggioranza assoluta. L'altra metà dei seggi è assegnata, nell'ambito di un collegio unico nazionale, mediante ripartizione proporzionale tra liste concorrenti bloccate. La ripartizione è effettuata in modo da tener conto dei candidati già eletti, per ciascun partito, nei collegi uninominali. La composizione complessiva della rappresentanza italiana al Parlamento europeo risulta così, alla fine, complessivamente proporzionale, nonostante che metà dei seggi sia attribuita nei collegi uninominali con meccanismi maggioritari.

L'elettore dispone dunque di due voti. Col primo sceglie direttamente il deputato che rappresenterà il suo collegio: vi è qui un rapporto diretto tra elettore ed eletto, di cui i partiti dovranno tener conto, candidando persone stimiate e popolari. Col secondo voto sceglie invece un partito e una lista, dunque un indirizzo politico e un programma. Questo secondo voto è l'unico che determina i rapporti di forza tra i partiti, cioè la rappresentanza proporzionale a ciascuno di essi attribuita. Ma quanto alle persone degli eletti, questo secondo voto ne determina solo la metà, secondo l'ordine delle liste nazionali « bloccate » presentate dai partiti, della cui composizione l'elettore terrà conto, ovviamente, ricavandone elementi di giudi-

zio da aggiungere alle valutazioni politico-programmatiche. L'altra metà, infatti, emerge, come si è detto, dal voto nei collegi uninominali.

Per essere ammessi alla ripartizione proporzionale dei seggi occorre che il partito o le liste fra loro collegate abbiano raggiunto almeno settecentomila voti validi espressi nell'intero territorio nazionale. Le liste che abbiano ottenuto un seggio in almeno un collegio uninominale partecipano comunque alla ripartizione proporzionale dei seggi.

Nei collegi uninominali è anche possibile la presentazione di candidature individuali, non collegate ad alcuna lista o ad alcun partito, alla sola condizione che la candidatura sia sottoscritta dal prescritto numero di elettori (almeno 1.000); la facoltà di presentare candidature individuali rafforza l'indipendenza degli eletti nei confronti del partito di appartenenza — anche i deputati « indisciplinati » potranno ricandidarsi ed essere eletti, se la loro indipendenza di giudizio è apprezzata dai loro elettori —; essa costringe inoltre gli organi di partito ad una migliore e più rigorosa selezione dei candidati.

Si è poi prevista una speciale procedura per la delimitazione delle circoscrizioni dei collegi elettorali uninominali (vedi articolo 2), e per il suo periodico aggiornamento o revisione, in relazione all'evoluzione dei dati demografici. È evidente infatti la necessità di garanzie adeguate contro la manipolazione dei risultati elettorali conseguita mediante artificiose configurazioni delle circoscrizioni (cosiddetto *gerrymandering*).

Va infine sottolineato che il sistema proposto consente più facilmente la presentazione e l'elezione di personalità di grande rilievo, ancorché non appoggiate da complesse macchine elettorali. E favorisce anche la presentazione di liste comuni tra forze politiche minori o affini, rendendo più facile, nelle liste bloccate nazionali, prevedere un'equa ripartizione degli eletti fra i partiti alleati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, secondo il metodo della rappresentanza proporzionale personalizzata.

2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell'ambito di collegi elettorali uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell'ambito di un'unica circoscrizione elettorale nazionale, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale. All'assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti o le liste fra loro collegate che abbiano ottenuto non meno di settecentomila voti validi espressi nell'intero territorio nazionale, o che abbiano ottenuto un seggio in almeno un collegio uninominale.

3. Se il numero dei rappresentanti spettante all'Italia è dispari, ai fini della determinazione dei seggi attribuiti nell'ambito dei collegi uninominali, tale numero sarà diminuito di una unità.

4. Ogni elettore dispone di due voti: un primo voto per l'elezione del deputato che rappresenterà il collegio, ed un secondo voto per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale nazionale ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come sostituito dall'articolo

1 della legge 9 aprile 1984, n. 61, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Repubblica nomina una commissione per la delimitazione territoriale dei collegi elettorali, composta da un presidente di sezione della Corte di cassazione, che la presiede, e da un rappresentante per ogni gruppo parlamentare, designato dai Presidenti delle due Camere. La commissione, assistita dagli uffici del Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica, provvede, entro sei mesi dalla data della sua costituzione, a formulare una proposta di delimitazione territoriale dei collegi, attenendosi ai seguenti principi:

a) la consistenza demografica di un collegio non può differire dalla media generale oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

b) il collegio deve essere formato in modo tale da costituire una zona continua;

c) i confini del collegio devono, per quanto possibile nel rispetto dei principi enunciati nelle lettere a) e b), essere interamente compresi nell'ambito della medesima regione;

d) i confini del collegio devono coincidere, quanto più possibile, con quelli di uno o più comuni, o di altri enti di decentramento amministrativo.

2. La commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Essa è tenuta a concludere i suoi lavori nei sei mesi successivi alla data del suo insediamento.

3. Conformemente alle conclusioni della commissione di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'interno predispose il progetto di delimitazione territoriale dei collegi elettorali, che è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, indica altresì le corti d'appello o i tribunali competenti per territorio, presso i quali saranno costituiti gli uffici elettorali circoscrizionali ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Non appena pubblicati ufficialmente i dati del censimento generale della popolazione, si provvede, con il procedimento e secondo i criteri indicati nell'articolo 2, ad introdurre le necessarie modifiche nelle delimitazioni territoriali dei collegi elettorali ».

ART. 4.

1. Nell'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 2 della legge 9 aprile 1984, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Entro la stessa data di cui al terzo comma è, inoltre, costituito un ufficio nazionale per i ricorsi di cui all'articolo 13, presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione e composto da due consiglieri dal medesimo nominati ».

ART. 5.

1. L'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Presso le corti d'appello o i tribunali di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono costituiti, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, gli uffici elettorali circoscrizionali, ciascuno composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello o del tribunale.

Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

2. Un cancelliere della corte d'appello o del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio ».

2. L'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.

ART. 6.

1. Nell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma, è premesso il seguente:

« I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali o liste nazionali di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi uninominali e le liste dei candidati nel collegio unico nazionale ».

2. Nel primo comma dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: « di cui agli articoli 14, 15 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 15 e 16 ».

3. La lettera a) del quarto comma dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla seguente:

« a) un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso il medesimo ufficio elettorale nazionale, nonché un rappresentante effettivo e uno supplente incaricati di effettuare il deposito della candidatura presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale; ».

ART. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Le liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate

alla cancelleria della Corte di cassazione, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione. Entro gli stessi termini devono essere presentate alla cancelleria della corte d'appello o dei tribunali presso cui sono costituiti gli uffici elettorali circoscrizionali le candidature per i collegi uninominali ».

2. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le candidature per i collegi uninominali devono essere sottoscritte da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato, devono indicare anche il contrassegno di cui all'articolo 11 ».

3. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Qualora la candidatura non sia proposta da un partito o gruppo politico organizzato, l'effettuazione del deposito della dichiarazione sottoscritta e dei relativi documenti, presso il rispettivo ufficio circoscrizionale, deve essere compiuta dal primo sottoscrittore della medesima ».

4. Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 è sostituito dal seguente:

« Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, né essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi ».

5. Il nono comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come sostituito dall'articolo 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61, è sostituito dal seguente:

« Nelle liste nazionali, i nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere con

scrutinio di lista nell'ambito del collegio unico nazionale e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali ».

6. Nel dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: « presso gli uffici elettorali provinciali » sono soppresse.

7. Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

« I candidati nei collegi uninominali, che non siano proposti da un partito il quale abbia presentato una propria lista nazionale, hanno diritto a indicare un proprio delegato effettivo ed uno supplente. Nella applicazione alle elezioni del Parlamento europeo delle disposizioni del testo unico delle norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, richiamate dalla presente legge, le parole: "delegati di lista" devono intendersi sostituite dalle parole: "delegati di lista o dei candidati indipendenti", le parole: "rappresentanti di lista" sostituite dalle parole: "rappresentanti di lista o dei candidati indipendenti", e le parole: "deposito delle liste" sostituite dalle parole: "deposito delle liste o delle candidature indipendenti" ».

8. Il decimo, l'undicesimo e il tredicesimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono abrogati.

ART. 8.

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione:

a) ricusa le candidature individuali presentate da persone diverse da quelle individuate ai sensi degli articoli 11 e 12;

b) verifica se le candidature individuali siano state presentate in termini e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto; in caso negativo, dichiara non valide le candidature che non corrispondano a queste condizioni;

c) ricusa le candidature individuali di quei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione, di quelli che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non siano stati presentati il certificato di nascita, o documento equipollente, e il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e di quelli la cui candidatura sia già stata ammessa in altri collegi uninominali ».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 13, è inserito il seguente:

« L'ufficio elettorale nazionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione:

a) ricusa le liste nazionali di candidati presentate da persone diverse da quelle individuate ai sensi degli articoli 11 e 12;

b) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini dell'articolo 11;

c) verifica se le liste nazionali di candidati siano state presentate in termini e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto; in caso negativo, dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni;

d) verifica che le liste comprendano un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei deputati assegnati al collegio unico nazionale; in caso contrario, nella prima ipotesi le dichiara non valide, e, nella seconda, le riduce al limite prescritto, cancellando dalle stesse gli ultimi nomi;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta

accettazione, di quelli che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età il giorno delle elezioni, e di quelli per i quali non siano stati presentati il certificato di nascita, o documento equipollente, e il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

f) cancella i nomi dei candidati di lista compresi in altra lista già presentata ».

2. Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Contro le decisioni di eliminazione di candidature individuali nei collegi uninominali i delegati di lista o dei candidati indipendenti possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'ufficio elettorale nazionale. Contro le decisioni di eliminazione di liste nazionali i delegati di lista possono ricorrere, entro gli stessi termini, all'ufficio nazionale di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 ».

ART. 9.

1. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.

2. Nel primo comma dell'articolo 15 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, la parola: « circoscrizionale » è sostituita dalla seguente: « nazionale ».

3. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dai seguenti:

« Le schede debbono altresì riprodurre, per ogni collegio, i nominativi dei candidati ed, eventualmente, i relativi contrassegni di lista, secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato da lui prescelto, ed un altro sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta ».

4. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in base ai criteri in essa stabiliti, i decreti di modificazione delle tabelle B e C allegate alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, così come sostituite dalle tabelle B e C allegate alla legge 9 aprile 1984, n. 61.

ART. 10.

1. Nell'articolo 17 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: « ufficio elettorale provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « ufficio elettorale circoscrizionale ».

ART. 11.

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dai seguenti:

« L'ufficio elettorale circoscrizionale compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Successivamente, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina per ogni collegio la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio, compresi quelli di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 76 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletto in ogni collegio il candidato che ha ottenuto il

maggior numero di voti individuali. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Proclamata l'elezione dei deputati eletti nei collegi uninominali, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ogni lista e la comunica all'ufficio centrale nazionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al numero 2) del primo comma del citato articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione ».

2. Nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, la parola: « provinciale » è sostituita dalla seguente: « circoscrizionale ».

3. Nel terzo comma dell'articolo 18 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, la parola: « circoscrizionale » è sostituita dalla seguente: « nazionale ».

ART. 12.

1. L'articolo 20 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.

2. L'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — 1. L'ufficio elettorale nazionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali provinciali e di quelli di cui all'articolo 37, nonché delle operazioni compiute ai sensi dell'articolo 19, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole province dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) accerta quali liste abbiano ottenuto il *quorum* indicato nell'articolo 1;

c) sottrae dal numero totale dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo un numero di seggi uguale al numero dei candidati eletti nei collegi come indi-

pendenti o proposti da un partito o gruppo politico organizzato per il quale non è stata presentata o ammessa alcuna lista;

d) procede al riparto dei seggi rimanenti tra le liste che abbiano ottenuto il *quorum* di cui all'articolo 1, in proporzione alle rispettive cifre elettorali, operando nel modo seguente:

1) divide ciascuna cifra elettorale per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere;

2) dispone i quozienti così ottenuti in graduatoria decrescente;

3) attribuisce i seggi alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti. A parità di quoziente, l'ultimo seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale;

e) sottrae, dal numero dei seggi così stabilito per ciascuna lista, il numero dei seggi ottenuti da candidati presentatisi con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione elettorale, ottenendo così il numero dei seggi assegnati ai candidati compresi in ciascuna lista;

f) proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ogni lista ha diritto, i candidati che risultano primi nell'ordine in essa stabilito. Se uno o più tra essi sono stati eletti in uno dei collegi uninominali sono proclamati eletti i candidati che li seguono nell'ordine di lista;

2. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione ».

ART. 13.

1. Il primo e il terzo comma dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono abrogati.

2. Nel secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: « in una circoscrizione » sono soppresse; le parole: « ufficio elettorale circoscrizionale » sono sostituite dalle seguenti: « ufficio elettorale nazionale ».

ART. 14.

1. Nel quarto comma dell'articolo 23 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo le parole « della corte d'appello » sono inserite le seguenti: « o del tribunale ».

ART. 15.

1. Nell'articolo 27 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: « le liste presentate » sono sostituite dalle seguenti: « i candidati individuali presentati ».

ART. 16.

1. Nel primo comma dell'articolo 31 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: « in almeno una circoscrizione elettorale » sono sostituite dalle seguenti: « o almeno una candidatura individuale nei collegi uninominali, nonché i candidati indipendenti nei collegi uninominali ».

2. Nel numero 1) del primo comma dell'articolo 31 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 8 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole: « del partito o del gruppo politico » sono soppresse.

ART. 17.

1. Nel numero 3) del primo comma dell'articolo 35 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo le parole: « rappresentanti di lista » sono inserite le seguenti: « o dei candidati indipendenti ».

2. Nel secondo comma dell'articolo 35 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: « per ognuna delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge » sono soppresse.

ART. 18.

1. Nel primo comma dell'articolo 36 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo le parole: « secondo le disposizioni dei titoli IV e V del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 » sono inserite le seguenti: « , in quanto applicabili ».

2. L'undicesimo comma dell'articolo 36 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

3. Il dodicesimo e il tredicesimo comma dell'articolo 36 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono abrogati.

4. Il quindicesimo comma dell'articolo 36 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Il presidente dà, quindi, inizio alle operazioni di spoglio dei voti. ».

5. Nel ventesimo comma dell'articolo 36 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: « per ciascuna circoscrizione elettorale » sono soppresse.

6. Il ventunesimo comma dell'articolo 36 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 12 della legge 9 aprile 1984, n. 61, è sostituito dal seguente:

« L'estratto del verbale deve essere compilato anche quando non risulti votata alcuna scheda ».

ART. 19.

1. Nel primo comma dell'articolo 37 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: « per ognuna delle circoscrizioni elettorali » sono soppresse.

2. Nel secondo comma dell'articolo 37 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: « per ognuna delle circoscrizioni elettorali » sono soppresse; le parole: « ai

competenti uffici elettorali circoscrizionali presso i quali resteranno depositati » sono sostituite dalle seguenti: « all'ufficio elettorale nazionale presso il quale resteranno depositati ».

ART. 20.

1. Nel primo comma dell'articolo 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: « nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata » sono sostituite dalle seguenti: « nella lista nazionale collegata alla candidatura individuale nel collegio uninominale ».

2. Il secondo comma dell'articolo 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato è attribuito dall'ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo eletto, se il candidato che cessa dal mandato è stato eletto nel collegio unico nazionale; è attribuito al candidato che nella lista nazionale collegata segue immediatamente l'ultimo eletto, se il candidato che cessa dal mandato è stato eletto in un collegio uninominale. Qualora il seggio che si rende vacante appartenga ad un candidato la cui candidatura non sia stata proposta da un partito o gruppo politico organizzato, si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, a convocare, entro tre mesi dall'accertamento della vacanza, i comizi per le elezioni suppletive nel collegio elettorale in cui il candidato che è cessato dal mandato è stato eletto ».

ART. 21.

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, così come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, è soppressa.

